

## B. CONDIZIONI SOGGETTIVE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO

CONDIZIONE	PUNTEGGIO	NON CUMULABILE CON
<b>B.1) Nucleo che da non più di due anni si trova in una delle seguenti condizioni debitamente documentate:</b> - assenza di redditi (qualificata come il punto A2 morosità incolpevole); - percettori di redditi fiscalmente esenti o non imponibili; - in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali; con la seguente composizione:		
<b>b.1.1)</b> due o più adulti soli;	2	B4
<b>b.1.2)</b> un adulto con figli minori o fiscalmente a carico;	1 (+ 1 punto per ogni figlio oltre il primo)	
<b>b.1.3)</b> un adulto solo da almeno due anni;	2 (+ 1 punto se maggiore di 50 anni)	
<b>B.2) Nucleo con uno o più componenti in condizione di disabilità e non autosufficienza</b> così come classificate e presenti al quadro FC7 della D.S.U. relativa all’attestazione ISE/ISEE in corso di validità priva omissioni e difformità presentata del nucleo richiedente e da documentazione certificativa da allegare in sede di presentazione della domanda o dei suoi aggiornamenti		
<b>b.2.1)</b> disabilità media	3	
<b>b.2.2)</b> disabilità grave	4	
<b>b.2.3)</b> non autosufficienza	5	
<b>B.3) Nucleo costituito da anziani</b>		
<b>b.3.1)</b> ultrasessantenni e altri componenti di cui almeno uno in condizione di disabilità o non autosufficienza di cui al punto B.2);	2	
<b>b.3.2)</b> nucleo unipersonale ultrasessantacinquenne	3	

CONDIZIONE	PUNTEGGIO	NON CUMULABILE CON
<p><b>B.4) Nucleo monogenitoriale:</b> un solo genitore con uno o più figli a carico fiscale, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato riconoscimento dei figli da parte del genitore non richiedente verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita,</li> <li>• provvedimenti giurisdizionali di affidamento esclusivo dei figli al solo genitore richiedente;</li> <li>• abbandono dei figli da parte del genitore non richiedente accertato in sede giurisdizionale o certificato dal Servizio Sociale competente che provvede al nucleo richiedente;</li> <li>• decesso dell'altro genitore.</li> </ul> <p><i>Il punteggio non viene riconosciuto in caso di convivenza anagrafica – anche se con stati di famiglia separati - con altro adulto con o senza vincoli di parentela</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>3</b> <b>(+ 1 punto per ogni figlio minore dopo il primo)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(+1 punto in assenza di redditi o fruitore di ammortizzatori sociali)</b></p>	b.1.2
<p><b>B.5) Persone sole in stato di separazione coniugale</b> con adempimento di obblighi alimentari al coniuge e/o ai figli</p>	<b>2</b>	
<p><b>B.6) Nucleo o singolo per il quale è in corso un progetto socio assistenziale attestato dal Servizio Sociale competente e condiviso con il Servizio Sociale Comunale e sottoscritto dall'interessato</b> (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetti relativi al percorso di inserimento sociale ed abitativo di soggetti vittime violenza di genere;</li> <li>• progetti relativi ad adulti fragili ecc. )</li> </ul> <p>I progetti su citati devono avere come aspetto prioritario, rispetto alla risoluzione della situazione di fragilità, l'assegnazione dell'alloggio. Tali progetti dovranno essere confermati dal Servizio Sociale competente e dal Servizio Sociale Comunale annualmente. Gli stessi Servizi daranno comunicazione del permanere del progetto, in forma scritta, al Settore competente dell'approvazione della graduatoria, entro il termine ultimo di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento . Il progetto deve essere in corso anche al momento dell'assegnazione.</p>	<b>6</b>	